15

P E R

D. Antonio Verna

C O N T R O

D. Pasquale de Panno.

C O M M E S S A R I O

Il dottissimo Consigliere D. Filippo Villani.

J. M. J.

SCrivendo io per *D. Antonio Verna*, prendo a comentare quel luogo di *Ulpiano* nella *l. 7. de pactis*, che nel libro IV. all' editto del Pretore e' scrisse: *Sed cum nulla subest causa propter conventionem, hic constat non posse constitui obligationem;* il quale quanto a proposito stia colla causa, il fatto ne darà prova.

Nell' an. 1784. *Michelangiolo*, ed *Antonio di Panno* di *Cervinara*, figli di D. *Pietro*, ottennero spettanza de' beni di Petronilla Gabriele loro Ava, la quale con testamento dell' an. 1753. il predetto D. *Pietro* di lei figlio fatto aveva erede, col gravame di restituire i beni a suoi figli (1); e colla spettanza de' predetti beni ottennero i soliti ordini d' immissione in possesso, *dummodo possessio sit vacua, & legitimus contradictor non existat* (2).

Questi ordini presentati nella Corte di Cervinara furon eseguiti al contrario di ciò, che ordinavano;

(1) *Fol.* 3. *ad* 14.
(2) *Fol.* 17.

no; poichè si formò atto da quel Mastrodatti, ch' essi aveva immessi nel possesso de' territorj detto *la Masseria*, seu *Petrara*, che si possedeva da D. *Onofrio Verna*; dei *Curti* seu *masseria*, che si possedeva da *D. Nicolò del Balzo*; del *Campo* seu *Corticelle* che si possedeva *da Antonio*, e *Biase Verrusio*; della *Petrara* che si possedeva da *D. Pasquale Tontulo*; di *Joffreda* che si possedeva da *Pascale Daniele*; e che ciò fatto aveva, senza contradizione de' possessori (1).

Ma poichè l' atto era contrario agli ordini della G. C., ed i possessori non erano stati turbati dal legittimo, e quieto possesso, buona parte d' essi restarono in quiete; ma *D. Onofrio Verna* presentò sua Procura (2) *D. Nicolò del Balzo* dedusse la causa del suo possesso nel S. C., domandando manutenzione (3); co' quali essendosi andato a provedere innanzi il dottissimo Consiglier *Villani* Commessario, fu dato termine (4), e compilato senza libello degli attori, senza altra scrittura, che il testamento della *Gabriele*, e senza prova d' un testimonio, che i beni della fedecommettente fossero stati alienati a *Ti-*

(1) *Fol.* 19. *a t.*
(2) *Fol.* 21.
(3) *Fol.* 24.
(4) *Fol.* 32. *a t.*

a *Tizio* o *Cajo* (1), dal S. C., contro le più certe e sicure teorie legali, che ove l'attore non avesse la sua intenzione provata, il Reo assoluto fosse, fu ordinato *quod melius instructo processu providebitur* (2).

Questo decreto neppur notificato, si passò innanzi dagli attori, e presentati gli articoli, che la di loro Ava aveva i territorj posseduti, cioè quello detto *Masseria* seu *Petrara* alienato dal padre in favor di *D. Onofrio Verna*, quello detto le *Curti*, seu *Masseria* alienato in favor di *D. Nicolò del Balzo*, e quello detto lo *Campo* seu *Corticelle* in favor de' fratelli *Verrusio*; altro detto similmente la *Petrara* in favor di *D. Pascale Tontulo*; altro denominato *Joffreda* in favor di *D. Pascale Daniele*, *ed altro ancora* (era innominato) *in beneficio del fu D. Gennaro Ghirardi, e per esso in oggi posseduto dalla mag. D. Costanza Finelli di lui pretesa erede usufructuaria, e così ancora in beneficio* d' *altri* (3), di undeci testimonj citati, aborrendo gli altri lo spergiuro, trovaron quattro, che deposero, *Petronilla Gabriele* aver posseduto i territorj *Petrara*, *Curti*, lo *Campo* seu *Corticelle*, la *Pe-*

 trara,

(1) *Fol.* 36.
(2) *Fol.* 39. *a t.*
(3) *Fol.* 11. *ad* 13. *art.* 3.

trara, *Joffreda*, *ed una Casa*, e che 'l di lei figlio *D. Pietro ne alienò la sudetta masseria Petrara a beneficio di D. Onofrio Verna*, *il sudetto territorio le Curti in beneficio di D. Nicola del Balzo*, *il territorio detto lo Campo a beneficio di Antonio*, *e Biagio Verrusio*, *l' altro anche chiamato la Petrara in beneficio di D. Pascale Tontulo*, *altro detto Joffreda in beneficio del Magnifico Pasquale Daniele*, ED ALTRI IN BENEFICIO DI D. GENNARO GHIRARDI, ED OGGI POSSEDUTI DA D. COSTANZA FINELLI (1).

De' rei convenuti *D. Nicolò del Balzo* presentò gl' istrumenti delle sue compre di varj pezzetti del territorio *Petrara*, parte dalla stessa *Petronilla Gabriele* unitamente col figlio, e parte dal figlio solo dopo la di lei morte fatte (2), e con istanza disse, che per ciò, che comprato aveva dalla *Gabriele* non era da parlare; per ciò che comprato aveva dal figlio, ella non aveva potuto disporne con sostituzione contro i patti de' suoi capitoli matrimoniali, che con fraude occultati eransi ne' protocolli di Notar *Margarita*, ove col testamento di *Gregorio Gabriele* di lei padre rattrovavansi; e disse, che quando altro mancasse, era dovuta al figlio venditore la legit-

(1) *Fol.* 19. *ad* 14.
(2) *Fol.* 17. *ad* 76.

legittima ne' beni della madre, che ſuperava le ſue compre (1).

Gli altri poſſeſſori neppur Procura avevan preſentata, e 'l Procuratore di *D. Onofrio Verna* neſſuna difeſa fatta aveva, quando dal S. C. fu ordinato il rilaſcio contro *D. Nicolò del Balzo* del territorio *Petrara* una coi frutti dal giorno della conteſtazione della lite, eccetto che quella parte di eſſo, nella di cui vendita era concorſa la *Petronilla Gabriele*; e contro *D. Onofrio Verna* fu ordinato il rilaſcio del territorio ſimilmente *Petrara* una co' frutti liquidandi dal giorno della conteſtazione della lita; e più fortunati eſſendo coloro, *qui pluries citati nunquam comparverunt*, *ex æquitate* il S. C. non volle proferir ſentenza contra eſſi, ſe non foſſero nuovamente citati, i quali dopo undici anni ſono nella lor pace, duratura per quanto i proceſſi della cauſa non vagliono a far condannare un legittimo poſſeſſore (2).

Dall' anno 1786., che fu proferita la ſentenza, all'anno 1791. niente avvenne, ne fu la ſentenza notificata, quando *D. Paſquale di Panno* redimette la lite da *Antonio* riſtretto nelle Carceri della G. C., e condannato in Galera, e da *Michelangiolo di Panno figlio*, *ed erede*

(1) *Fol.* 71. *ad* 74.
(2) *Fol.* 78.

de ab inteſtato del q. D. *Pietro ſuo padre* (1); ed in Ma gio dell'anno 1792. fece notificare la ſentenza a *D. Antonio Verna* figlio di *D. Onofrio*, a *D. Nicolò del Balzo*, e ad alcuno degli altri poſſeſſori, che dovevanſi nuovamente citare.

D. Nicolò del Balzo, che ſapeva quanto gli atti de la cauſa valeſſero, preſentò le ſue nullità avverſo la ſentenza, ed allegando, che in o ni caſo a *D. Pietro de Panno* ſpettava la legittima libera nell'eredità della madre, ottenne *decreto* che baſtò alla ſua aſſoluzione, ed alla difeſa degli altri; cioè che lo Scrivano della cauſa aveſſe fatta relazione de'beni ereditarj della *Gabriele*, tanto eſiſtenti in mano agli eredi che alienati, con diſtinguere i tempi, e'l valore delle alienazioni, per liquidarſi la legitima dovuta al figlio (2); la quale relazione fatta, fu ordinato: *quod exequatur relatio S. C. quoad liquidationem valoris bonorum relictorum a prædicta D. Petronilla Gabriele, & alienatorum a prædicto D. Petro de Panno, pro quo effectu fiat calculus ab eodem S. C. ad finem providendi, & interim D. Nicolaus del Balzo non moleſtetur pro cauſa in actis deducta* (3).

Ma

(1) *Fol.* 95. *ad* 110.
(2) *Fol.* 113.
(3) *Fol.* 111.

Ma non fu così per D. *Antonio Verna* , cui morto essèndo il padre , ed uscito di fresco dalla minore età , diè ad intendere quel callido redentor di liti , che la sentenza dovevasi esequire , e che convenendo con essolui , e riportando cessione di ragioni , più di quello che pagava , averebbe riavuto e dai possessori de' beni liberi di D. *Pietro di Panno* , pòsteriormente venduti , e sopratutto dagli eredi di D. *Gennaro Ghirardi* , da cui una porzione di territorio venduta dallo stesso D. *Pietro de Panno* , colla promessa di eccezione , il padre comprato avea ; per la quale non v' era stata mai condanna , nè poteva mai esservi ; e perciò fatta l' assertiva , *che lui niente sarebbe stato in danno* , *rilasciando detto territorio unitamente colli frutti di sopra narrati a beneficio de' chiamati in detta sostituzione* , *a causa che ne doveva essere* INDUBITATAMENTE *rifatto di tutto quel danno* , *che pativa* , *dalli eredi di detto fu D. Gennaro Ghirardi* , *ed altri possessori venditori principali di detto territorio* , *dalli quali aveva causa il fu D. Onofrio Verna padre di esso D. Antonio* , *e compratore di detto fondo* , *avendo a suo beneficio l' espressa promessa di evizione tam de jure* , *quam de facto* . . . . *quindi avendo seriamente ciò ponderato &c.* fu convenuto , che ritenendo D. Antonio Verna il territorio dovesse al redentore della lite pagare fra anni tre coll' interesse interino del 5.

 per

per 100. ducati *novecencinquanta* (1).

Con questo istrumento D. *Antonio Verna*, credendo quanto l' era stato dato a credere, venne nel S.C. presso gl'istessi atti della revindica, e come cessionario di D. *Pasquale de Panno*, avendo presentati gl' istrumenti delle compre fatte dal padre, che non prima eransi presentati; cioè la compra di misure quattro, e mezzo di territorio fatta nel 1765. da D. *Pietro de Panno* per duc. 30., di altre misure otto nello stesso anno per duc. 46. 90. (2), e di un moggio e due terzi comprato in tre volte dal di lui Curatore, e con decreto d' espedienza della Corte locale, delegata dalla G. C. della Vicaria, con aver dato il prezzo di ducati 216. in delegazione a' creditori di comestibili prestati per alimentare i figli (3); e la compra fatta per duc. 432. 50. dal padre istesso d'altro territorio di moggia tre ed un quarto da D. *Gennaro Ghirardi*, che supponeva aver' esso *Ghirardi* comprato da *de Panno* (4), domandò di esser rifatto della patita evizione nommeno dagli eredi di *Ghirardi*, che da altri, i quali posteriormente ave-

---

(1) *Fol. 66. ad 71. 2. vol.*
(2) *Fol.* 18. *d.* 2. *vol.*
(3) *Fol.* 10. *a 65. a t. 19. d. 2. vol.*
(4) *Fol.* 8. *ad 9. d. vol.*

avevano comprati beni liberi da D. *Pietro di Panno* (1).

Ma poichè gli eredi di *Ghirardi* vennero a dire, che'l territorio venduto a D. *Onofrio Verna* non era ereditario della *Gabriele*, nè sottoposto al fedecommesso; e cogli altri opposero a D. *Antonio Verna*, che non aveva patita legittima evizione dal Giudice, ma aveva volontariamente ceduto; e che se in giudizio avesse chiamati essi, l'averebbero difeso dalle ingiuste molestie degli attori, dimostrando, che la *Petronilla Gabriele* o non poteva ordinar fedecommesso ne' beni suoi dotali, ai quali il figlio era chiamato; o non era provato, che i beni alienati erano suoi; o finalmente che le vendite dovevansi imputare nella legittima del figlio, e precisamente quelle fatte a D. *Onofrio Verna* erano per le più urgenti, e legittime cause di alimenti per il figlio della supposta fedecommettente, e per i nipoti sostituiti, i quali anche come eredi del padre non potevan venire a revindicare (2); dal S. C. con sentenza fu ordinato = *D. Hieronyma Morcaldo vidua qu. D. Paschalis Cossi*, *&*

(1) *Fol.* 1. *d. v.*
(2) *Fol.* 47. *ad* 50., *fol.* 52. *ad* 53. *& fol.* 54. *&* 55. *d.* 2. *vol.*

& mater , & tutrix D. Nicolai Coffi ; nec non D. Michael , D. Nicolaus , & D. Augustinus Ciccoli terræ Cervinariæ absolvantur ab impetitis per D. Antonium Verna pro causa evictionis passæ ut ex actis . VERUM EIDEM D. ANTONIO VERNA SINT SALVA JURA PRO REFECTIONE DAMNORUM , ET QUANTI EJUS INTERSIT EX CAUSA EVICTIONIS PRÆDICTÆ ADVERSUS FILIOS , QUATENUS SINT HEREDES D. PETRI DE PANNO , VEL POSSIDEANT BONA EJUSDEM , SERVATA FORMA CONVENTIONUM IN ACTIS PRODUCTARUM (1).

Questa sentenza fè aprir gli occhi a D. *Antonio Verna* , e mandollo da chi intendesse i suoi interessi , il quale nello stato in cui era la causa o mal difesa , o tradita , non seppe trovar altro , che prevenire quell' istrumento , e domandare la restituzione avverso la promessa de' duc. 950. o con dolo da principio fatta , e senza causa ; o per la sopravvenuta deficienza della causa coll'eccezione del dolo espeller colui , che persisteva a domandare (2) ; e nel tempo istesso avverso la sentenza del rilascio di quelle picciole porzioni di territorj comprate dal padre D. *Onofrio Verna*, o direttamente da D. *Pietro di*

(1) *Fol.* 58. *d. vol.* 2.
(2) *Fol.* 59. *ad* 61. *d. vol.* 2.

di Panno, o dal di lui Curatore per cauſe urgentiſſime di alimenti, produſſe le nullità (1); e'l S.C., comechè non aveſſe inteſe le voci del ſuo Avvocato, in qualche parte conobbe la ragione del cliente, ed ordinò: *Super deductis in comparitione fol. 59. vol. 2.*, ch' era la Supplica contro l' iſtrumento, *in biduo audiantur partes, & viſo exitu dicti judicii providebitur ſuper nullitatibus fol. 139. 1. vol., non impedita interim executione tranſactionis initæ cum D. Paſchale de Panno fol. 86. 1. vol.*

Il S. C., com'è detto, conobbe in parte i diritti, e le ragioni di D. *Antonio Verna* contro la promeſſa fatta a D. *Paſcale de Panno* o per dolo, o ſenza cauſa; ma ſe aveſſe inteſo il di lui Avvocato, non averebbe ordinata l' interina eſecuzione di quella promeſſa o nulla da principio, o che ha l'eccezione del dolo per il fatto poſteriore; l'eſecuzione della quale, ancorchè poteſſe ordinarſi, con dolo la domanda colui, che ſubito dovrebbe reſtituire. Dunque colle ſeconde nullità avverſo queſt' ultimo decreto del S. C. ha dimoſtrato l' Avvocato di D. *Antonio Verna*, non doverſi ordinare l' eſecuzione d' una convenzione, che o da principio non portava obbligo di adempimento nel promiſſore, o per

(1) *Fol. 162. ad 164. pr. vol.*

il fatto sopravvenuto dà l'eccezione del dolo contro colui, che persista a domandare da quella promessa; e ciò ch'è detto nelle nullità, in questa scrittura è ripetuto.

I Giureconsulti Romani furon della più severa setta de' Filosofi Stoici, e rispondendo, consigliando, decidendo, i principj della morale filosofia alle umane azioni adattavano; e la regola del Pretore nell'editto, e ne' giudizj non era, che l'equità unita alla giustizia. Quindi Ulpiano comentando l'editto del Pretore nella *cit. l. 7. de Pactis* scrisse: *esse enim contractum, quod Aristo* (*Aristoteles vide l. 5. Ethicon*, annotò Gotofredo) συνάλλαγμα *dicit, unde hæc nascitur actio*, cioè il contratto è una permutazione, una scambievole obligazione da cui nasce azione; e così in altro luogo (1) rapporta lo stesso *Ulpiano* l'interpetrazione di Labeone nel comento allo stesso editto del Pretore: *Labeo libro primo Prætoris Urbani definit ... contractum autem ultro citroque obligationem esse, quod Græci* συνάλλαγμα *vocant.* Quindi quando cessa l'uguaglianza, quando talun promette senza che altri abbia data causa alla promessa, non v'è contratto, non v'è obbligazione: *Sed cum nulla subest causa* (segue lo stesso Ulpiano nella *l. 7.*) *propter conventionem, hic constat*

(1) *L. 19. de V. S.*

ſtat non poſſe conſtitui obligationem. Nè dica alcuno, che nella donazione non ſia la cauſa, e ſia valido il contratto, che anzi la più efficace, e la più giuſta cauſa dell' obbligo è nella donazione, in cui colui che dona eſercita la ſua liberalità, il donatario il ſuo merito; e giuſta cauſa è pure, ſe colui dona, *quia ita placitum eſt*.

Ove adunque non ſia cauſa, *cum nulla ſubeſt cauſa*, ma ſia la ſola convenzione *propter*, *vel præter conventionem*, come altri leggono, nulla è l' obbligazione, nè partoriſce azione, *hic conſtat non poſſe conſtitui obligationem*. E ſe da principio fu la cauſa dell' obbligo, la quale ſia ceſſata, vale il contratto, ma coll' eccezione del dolo il promiſſore rimuove l' attore, che perſeveri a domandare per quel contratto, il quale comechè da principio abbia avuta la ſua cauſa, e foſſe ſtato valido, ſia poſteriormente la cauſa ceſſata: *Si quis ſine cauſa ab aliquo fuerit ſtipulatus, deinde ex ea ſtipulatione experiatur: exceptio utique doli mali ei nocebit, licet enim eo tempore, quo ſtipulabatur, nihil dolo malo admiſerit: tamen dicendum eſt, cum eam litem conteſtatur, dolo facere, qui perſeverat ex ea ſtipulatione petere* (1).

Quindi i G. C. ad annullare ciò che ſia fatto ſenza cauſa, le formole civili ritrovarono *condi-*

A 8 *ctio-*

(1) *L.* 2. §. *Circa* 3. *d. de doli mal. except.*

ctionis sine causa, *vel ex injusta causa*; e Triboniano pose ne' libri della legge i titoli *de condictione causa data*, *causa non secuta*; *de condictione ob turpem vel iniquam causam*; *de condictione indebiti*; *de condictione sine causa*; ne' quali abbiamo ripetuto da Ulpiano: *Est & hæc species condictionis, si quid sine causa promiserit, vel si solverit quid indebitum. Qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non potest, quam non dedit, sed ipsam obligationem. Sed & si ob causam promisit, causa tamen secuta non est, dicendum est condictionem locum habere. Sive ab initio sine causa promissum est, sive fuit causa promittendi, quæ finita est, vel secuta non est, dicendum est, condictioni locum fore. Constat id demum posse condici alicui, quod vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non justam causam* (1); ed abbiamo i sentimenti di *Sabino*, e di *Celso*, e de' G.C. più antichi di essi in un altra legge: *Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existimantium id quod ex injusta causa apud aliquem sit, posse condici. In qua sententia etiam Celsus est* (2).

Ma questi sono i principj dell' equità naturale, secondo i quali *Ugon Grozio* per la giusta causa pre-

(1) *L. 1. de condict. sine caus.*
(2) *L. 6. d. de condict. ob turpem caus.*

precedente al contratto scrisse : *In contractibus natura æqualitatem imperat , & ita quidem ex inæqualitate jus orietur minus habenti . . . In ipso actu principali hæc desideratur æqualitas , ne plus exigatur quam par est* (1); e per l'obbligo che cessa, quando cessata sia la causa, scrisse in altro luogo : *Si quo casu contractus incipiat vergere ad damnum . . . ita ut ab initio contractus in extensione ad illum casum censendus fuisset injustus & illicitus , tunc non tam revocari eum contractum posse , quam* DECLARARI EUM NON ULTRA OBLIGARE , *quasi factum sub conditione sine qua juste fieri non potuit* (2) . E prima di lui aveva detto Cicerone nel libro 1. degli officii . *Nec promissa igitur servanda sunt ea, quæ sint iis quibus promiseris inutilia : nec si plus tibi noceant , quam illi prosint cui promiseris .* I dotti interpetri del Dritto non altrimenti insegnarono . Giacomo Cujacio ebbe per sinonimi *civile negotium , sive* συναλλαγμα, *idest contractus* (3) , volle dire , che quello è in legge *civile negotium*, che partorisce obbligazione, quello è vero , e valido contratto , dove è l'ugua-

(1) *Grotius de J. B. & P. lib.* 12. *cap.* 12. §. 8. & 11.

(2) *Idem eod. lib.* 2. *cap.* 14. §. 12. *n.* 4.

(3) *Cujacius ad tit. de pact. ad l.* 7. *tom.* 1. *pag.* 924. *lit. C. in fin.*

glianza, cioè il vicendevole comodo de' contraenti, o sia la causa della convenzione.

Francesco Connano dottissimo in tutt' altro quanto nel Dritto, nel *lib.V. cap. I.* de' suoi comentarj al dritto Civile, parlando de' patti, dopo aver molto detto del συναλλαγμα di Aristotele, adottato da Romani G. C., e dopo aver ridotta l' uguaglianza de' contratti all' uguaglianza Geometrica, scrisse in fine del n. 5. *Quare si promisi tibi centum, cum nulla esset causa cur promitterem, & plus damni facturus sim in dando, quam tu in accipiendo commodi, quæ tandem erit iniquitas, si non dederim? Sane nulla: sed tu improbe facias si me velis cogere. Quod si possum ea præstare nullo meo detrimento, & tu fortasse iis indigeas, laudabile erit stare conventis, non tam quia promisi, quam quia indiges.* Sulla qual sentenza del *Connano* scrisse *Enrico Coccejo* (1): *vera est ejus sententia, sine synallagmate nullam induci obligationem.*

Reinaldo Bacovio scrisse apertamente: *obligatio sine causa est nulla* (2). *Ippolito de Marsiliis: Nedum docti, sed etiam imperiti sciunt, quod obligatio sine causa est inefficax, adeout ex ea agi non*

---

(1) *Cocc. ad Grot. de J. B. & P.* II. II. *vers. ubi statim.*

(2) *Bacov. ad Treutler de act. & obligat. thes.* I. *lit. A.*

non possit, e cita dopo molte leggi l'autorità di *Bartolo*, di *Saliceto*, di *Baldo*, di *Alessandro*, d'*Imola*, e di altri (1). *Antonio Gomesio* scrisse: *Nihil autem refert, an nulla causa praecedat, an quae praetexitur nulla, & falsa reprehendatur* (2). L'*Einnecio: deficiente justa debendi causa, ex stipulatione agenti obstat exceptio doli mali l.2.§.3.d.de doli mal.& met. except. Adde V.C. Sculting. ad Paul. recept. sententiar.V.7.1. p.* 464. (3). Per finirla il Brunnemanno scrisse: *Quando quis stipulatus citra causam, deinde ex ea stipulatione experitur, licet actio mero jure valeat, exceptio doli ei obstat, quia dolum committit, dum ex promissione non causata agit, cum stipulatio sine causa non valeat l. . . .*(4). Pare bastantemente dimostrata la teoria, e se altri ne volesse anche dippiù, potrebbe riscontrare il dotto *Duareno* nel comento alla nostra legge *7.d. de pactis*; *Aulisio* nel comentario al *tit. de V. O. quaest.* 1.; *Mantica* nel lib. 14. de tacit. tit. 12.; *Fabro* nel suo *C. lib.* 2. *tit.* 2. *defin.* 2., e tanti altri che manca il tempo da nomina-

(1) *De Marsil. singul.* 482.
(2) *Gomez lib.* 2. *resol.* 6. *&* 11. *n.* 3.
(3) *Heinnec. ad pandect. part.* 7. *lib.* 45. *tit.* 1. *de V. O.*
(4) *Brunnem ad l. palam* 2. *d. de doli mal. & met. except.*

nare, per ritornar presto al fatto, ed adattarlo alla teoria.

D. *Onofrio Verna* aveva comprato direttamente da D. *Pietro di Panno* in cinque volte, precedente decreto *d'expedit*, ed inteso un Curatore, per le di lui urgenze, e per alimentare i figli sostituiti a lui, varj pezzetti di territorio, che in tutto importavano le sue compre ducati 244. 83.; aveva comprato da D. Gennaro Ghirardi nel 1768. un pezzo di territorio di moggia tre ed un quarto, che supponsi da esso *Ghirardi* nel 1759. comprato dallo stesso D. *Pietro di Panno* per duc. 150., comechè diversa sia la misura, vario il prezzo, e differente la designazione del territorio venduto da *Panno* a *Ghirardi*, e da questo a D. *Onofrio Verna*; poichè quello venduto da *Panno* era di moggia due e mezzo nel luogo detto *lo Campo*, il prezzo di duc. 150., e la confinazione co' beni di D. *Francesco d'Orso*, *beni della Parocchiale Chiesa di S. Maria a Valle*, *via pubblica*, *ed altri confini* (1); questo venduto da Ghirardi era di moggia tre ed un quarto, *nel luogo detto Masseria seu Petrara confinato colli beni del Magnifico D. Pascale Tontulo*, *fiume pubblico da levante*, *e via pubblica da settentrione*, *venduto per duc.* 432. 50. (2).

I

(1) *Fol.* 129. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 8. *vol.* 2.

I figli di D. *Pietro di Panno* educati, ed alimentati dal padre col danaro di D. *Onofrio Verna*, sborſato in quelle compre, e che per conſeguenza avevan le alienazioni approvate, nel 1784. vennero a revindicare, come ſogetti al fedecommeſſo della di loro Ava Petronilla Gabriele, i beni alienati, e tra i poſſeſſori chiamarono in giudizio D. *Onofrio Verna*, e D. *Nicolò del Balzo*, contro de' quali non avendo fatta alcuna prova, il S. C. ordinò, *quod melius inſtructo proceſſu providebitur* (1).

Queſto decreto contrario ad ogni buona ragione, ed alle teorie più uſuali del Dritto, che non provando l' attore, *reus etſi nihil præſtiterit abſolvendus* (2), perchè il comodo del poſſeſſore in ciò ripongon le leggi, che *licet nullam tenendi cauſam habeat, non niſi ſuam intentionem implenti reſtituere cogitur* (1), non è paſſato in giudicato, perchè non notificato, ed ancorchè notificato foſſe, perchè contrario al dritto (2). Ma gli attori con queſto decreto non paſſato in giudicato ſi diedero alla compilazione d'altro termine, in cui volendo chiamare in giudizio gli al-

(1) *Fol. 39. a ter.*
(2) *L. 4. C. de edend. l. 2. C. de probat. l. ult. C. de rei vindicat.*
(3) *L. ult. C. de revindicat.*
(4) *L. 2. C. quand. provoc. non eſt neceſſ.*

altri possessori, espressamente chiamaron gli eredi di D. *Gennaro Ghirardi*, *D. Costanza Finelli* di lui vedova, e madre, e tutrice de' figli (3), contro la quale incusarono le contumacie (4), e fecero la prova. E comechè contro gli altri possessori avesser articolato, che la fedecommettente aveva posseduto varj beni, e specialmente un territorio denominato la *Masseria*, seu *Petrara*; un altro territorio denominato le *Curti*, seu *Masseria*; un'altro denominato lo *Campo*, seu *Corticelle*; un'altro parimente denominato la *Petrara*, ed un'altro denominato *Joffredo*, ed un comprensorio di case; e che il di lei figlio avesse venduti *con varj contratti*, *il territorio detto la Masseria*, *seu la Petrara a D. Onofrio Verna*, e così altri territorj ad altri; per gli eredi di *Ghirardi* articolarono, *ed altri ancora in beneficio del fu D. Gennaro Ghirardi*, *e per esso in oggi posseduti dalla Magn. D. Costanza Finelli di lui pretesa erede usufruttuaria* (1). Sulla quale articolazione rispondendo quattro degl' undici testimonj citati colle parole stesse degli attori, dissero, *ed altri in beneficio di D. Gennaro Ghirar-*

(1) *Fol.* 41. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 42. *a ter*, *d. vol.* 43. *&* *a ter.* 47. *a ter.*
(3) *Fol.* 57.

rardi, *ed oggi posseduti da D. Costanza Finelli* (1).

Il S. C. colla sentenza condannò i due possessori presenti, D.*Nicolò del Balzo* a restituire la *Masseria*, seu *Petrara*, e D. *Onofrio Verna* a restituire similmente *Petrara*; per gli altri contro cui erasi proceduto in contumacia *ex æquitate* ordinò di nuovamente citarsi. Dunque sicuramente non fu condannata D. *Costanza Finelli* vedova di *D. Gennaro Ghirardi*, ne fu condannato D. *Onofrio Verna* a rilasciare il territorio da esso comprato, perchè, quando anche fosse stato lo stesso il territorio venduto da *Panno* a *Ghirardi*, e da questo *Verna*, ch' è dimostrato di non esser così, gli attori contro gli eredi di *Ghirardi*, e contro la di lui Vedova avevano istituito il giudizio, come posseditrice d' incerto fondo, ed i falsi di loro testimonj avevan deposto ch' essa il possedesse.

Notificata dopo cinque anni la sentenza, D.*Nicolò del Balzo* produsse le nullità, e tra le eccezioni avendo allegato, che se non altro a D.*Pietro de Panno* figlio della fedecommettente spettava la legittima libera nel supposto fedecommesso, dopo una relazione di que' soli beni, che si dicevano alienati nella somma di ducati 1330. 33., non di tutt'i beni del supposto fedecommesso, spet-

(1) *Fol.* 60. *a t.* 61. 62. 64.

ſpettando all' unico figlio la legittima di ducati 443., ed importando le ſue compre duc 258., ottenne di non eſſer moleſtato.

D. *Antonio Verna* ſe foſſe ſtato informato delle coſe ſue, come l' era D. *Niccolò del Balzo*, e non di freſca età ſucceduto al padre foſſe ſtato ingannato da quel redentor di liti ſulla ſperanza, che fu cauſa della convenzione, *che niente ſarebbe ſtato in danno, rilaſciando detto territorio unitamente colli frutti di ſopra notati a beneficio de' chiamati in detta ſoſtituzione, a cauſa che ne doveva* INDUBITATAMENTE *eſſer rifatto di tutto quel danno, che pativa dalli eredi del fu D.Gennaro Girardi, ed altri poſſeſſori venditori principali di detto territorio*, non averebbe ſicuramente convenuto di pagar duc. 950. Non era ſtato il padre ſuo condannato al rilaſcio di quella porzione di territorio, che comprata aveva da D. *Gennaro Ghirardi*, nè poteva mai eſſer condannato, e per le compre direttamente fatte da D. *Pietro de Panno*, che non importavano più de' duc.244.83., aveva tante eccezioni da vincere, meglio che D. *Nicolò del Balzo* aveva fatto.

Avrebbe detto di nullità di quel primo decreto, che non avendo gli attori fatta prova nel primo termine, a nuova prova erano ſtati abilitati; ed aveva buona ragione da credere, che, così facendo, il S. C. aveſſe decretata la ſua aſſoluzio-

zio-

zione per la mancanza di prova negli attori.
Venendoli in fallo questo primo passo, ricorreva alla seconda prova degli attori, e diceva che non fosse legale da produrre la sua condanna. Non v' era inventario de' beni della supposta fedecommettente; il possesso era provato con testimonj, la fede de' quali è molto dubbia, e quella de' nostri era molto sospetta, per cui nella *l. 4. C. de testib.* molto a proposito è scritto: *sola testatione prolata, nec aliis legitimis adminiculis causam approbatam, nullius esse momenti, certum est*. Ma i testimonj deponevano, che *Petronilla Gabriele* avesse posseduto; e nel giudizio di revindica non basta l' antico possesso senza il titolo contro l' attual possessore: *nullo justo titulo praecedente possidentes, ratio juris quaerere dominium prohibet*, dice la legge (1). Potea possedere la *Gabriele*, quando si avesse a credere a testimonj, come tutrice del figlio, come usufruttuaria; poteva possedere cosa sua, ma data in dote al mariro secondo le nostre Consuetudini, per patto spesso ricevute nel Regno; poteva anche dal padre nel testamento essere stata gravata delle sue doti in favor del figlio, ed o l' una, o l' altra cosa era molto da sospettarsi, se costa d' aver gl' attori occultati i di lei capitoli matrimoniali, e'l testa-

(1) *L. 24. C. de revindicat.*

stamento paterno ne' protocolli di Notar Margarita. Ma comunque sia, nel giudizio di revindica era necessaria l'esibizion del titolo, *in rem enim actio competit ei, qui aut jure gentium, aut jure Civili dominium adquisivit*, non al possessore che lasciò di possedere (1).

Finalmente se del titolo, e del certo possesso si avesse avuta pruova, doveva sapersi anche del certo fondo, che volevasi revindicare. Sia il Giureconsulto Paolo autore diciò, che deve provar l'attore circa la designazione del fondo, che vuol revindicare (2): *Si in rem aliquis agat, debet designare rem, & utrum totam, an partem, & quotam petat: appellatio enim rei non genus sed speciem significat. Octavenus ita definit, quod infectæ quidem materiæ pondus, signatæ vero numerum, factæ autem speciem dici oportet. Sed & mensura dicenda erit, cum res mensura continebitur. Et si vestimenta nostra esse, vel dari oportere, nobis petamus, utrum numerum eorum dicere debebimus an & colorem: & magis est ut utrunque: nam illud inhumanum est, cogi nos dicere trita sint an nova. Quamvis & in vasis occurrat difficultas, utrum lancem dumtaxat dici oporteat, an etiam quadrata vel rotunda, vel pura an cælata sint: quæ ipsa in petionibus quoque ad-*

icere

(1) *L.* 23. *eodem*.
(2) *L.* 6. *d. eodem*.

icere difficile est: nec ita coarctanda est res: licet in petendo homine nomen ejus dici debeat, & utrum puer, an adolescens sit: atque si plures sint: sed si nomen ejus ignorem, demonstratione ejus utendum erit, veluti, qui ex illa hereditate est, qui ex illa natus est. Item fundum petiturus, nomen ejus, & quo loco sit dicere debebit. I nostri attori nessun corpo domandaron nel libello; negli articoli non notificati dissero, che la di loro Ava aveva posseduto il fondo *Petrara*, e *D. Nicolò del Balzo* fu condannato a restituire il fondo *Petrara*, *D. Onofrio Verna* fu condannato similmente a restituire il fondo *Petrara*, ed altri possessori, se fossero stati condannati, il fondo *Petrara* sarebbero stati condannati a restituire. Dunque qual essi chi dovrebbe quel fondo restituire, se più fossero condannati a restituirlo? Non v'è designazione di confini, non di misura. Due erano i *Tizii*, che il padre uno di essi aveva dato tutore al figlio, non appariva chi fosse, rispose il G. C. *non jus deficit, sed probatio. Igitur neuter est tutor* (1).

Averebbe opposto *D. Antonio Uerna*, se le sue cose avesse bene intese, che posta l'esistenza del fedecommesso, e la prova de'beni, neppur doveva restituire a coloro, che del padre alienante

(1) *L. duo sunt* 30. *d. de testam. tutel.*

te erano gli eredi. Il figlio nell'eredità del padre è suo erede, e volendo non esserlo, deve dimostrare d' essersene astenuto (1); ma i primi attori *Michelangiolo*, ed *Antonio di Panno* non che non avevano fatta tale prova, che la legge ne l' incaricava, anzi come eredi del padre eransi costituiti in quell' istrumento istesso, che cedettero le loro ragioni a *D. Pasquale de Panno*, il quale con quel titolo, che l' esclude dalla revindica (2), agisce.

E perchè non poteva pure opporre *D. Antonio Verna* non ai legittimi attori; ma a quel redentor di liti, ingordo delle aliene fortune, la legge di *Anastasio* confermata dall' Imperator *Giustiniano*, che abbiamo ambedue nel C. sotto il titolo *mandati vel contra?*

Finalmente l' ultima tavola da ogni naufragio era la legittima dovuta al figlio, ed espressamente data col testamento, la quale opposta da *Balzo*, aveva fatto ch' egli ottenesse. *D. Onofrio Verna* per uno de' suoi contratti era anteriore a tutti quei di *Balzo*, ed a chiunque altro; in

quei

(1) *L.* 14. *de suis & legit. hered.* §. *sui autem* 3. *inst. de hered. quæ ab intest, defer.*

(2) *L. cum a matre C. de revindicat. l.* 3. *de reb. alien. non alienand. l.* 14. *l.* 73. *de evi-ction. l.* 15. *l.* 24. *de donat. l.* 1. §. 1. *d. de exceptionib. rei vendit. l.* 149. *d. de R. J.*

quei, che pareggiava di tempo con *Balzo*, aveva comprato precedente decreto d' espedienza della Corte, delegata dalla G. C. della Vicaria, ed aveva comprato dal Curatore, che quello non aveva fatto, e 'l suo danaro era andato per la più urgente, e necessaria causa d' alimentare i figli sostituiti. Dunque averebbe vinto *del Balzo*, e se anche in questo stato fosse infelice, lo Scrivano, dal prezzo de' soli beni alienati, porta l' eredità della *Gabriele* in duc. 1330. 33., che assai dippiù doveva essere, su de' quali importando la legittima del figlio duc. 443., e *del Balzo* entrando con tutte le sue compre per duc. 258., restavan ne' casi tutti avversi sopra duc. 185. per *Verna*, il quale non essendo stato condannato, che per le compre fatte direttamente da *Panno*, le quali importavano duc. 244. 83., veniva a perdere non più che duc. 59. 83. (1).

Per l' altro territorio comprato da *Ghirardi*, com' è dimostrato, non v' era condanna, ne regolarmente poteva venir dopo, quando non v' era prova; poichè *D. Onofrio Verna*, comprato aveva da esso *Ghirardi* un territorio di moggia tre, ed un quarto nel luogo detto *Masseria*, seu *Petrara confinante colli beni di esso Verna da Ponente*, *beni del Magnifico Pascale*

(1) Relazione dello Scrivano *fol.* 145. *vol.* 1.

ſcale Tontulo, *fiume pubblico da levante*, *e via pubblica da ſettentrione* per ducati 432. 50. (1); *Ghirardi* all' incontro non aveva comprato da *Panno* altro territorio, che quello detto *lo Campo di moggia due*, *e mezzo confinanto colli beni di D. Franceſco d' Orſi*, *beni della Parocchiale Chieſa di S. Maria a Valle*, *via pubblica*, *ed altri confini* per duc. 150. (2). Dunque non era lo ſteſſo territorio, che *D. Antonio Verna*, ancorchè condannati gli eredi di *Ghirardi*, averebbe dovuto reſtituire. Ma nelle ipoteſi tutte contrarie, e le più capricciose, che poteſſero imaginarſi, *D. Antonio Verna* ſopra i duc. 59. 83., che abbiam detto, dopo la condanna degli eredi de' *Ghirardi*, e dopo un' altro giudizio contro di lui, come poſſeſſore del fondo di *Ghirardi*, ſarebbe ſtato in danno di altri duc. 150. ſecondo la vendita di *Panno*, o di duc. 432. 50. ſecondo la compra da ſuo padre fatta, e tutto il danno colla più patente ingiuſtizia averebbe importato duc. 209. 83., o averebbe potuto importare duc. 492. 33.; ma quando eſſo dopo la condanna, che ferir doveva prima gli eredi di *Ghirardi*, foſſe ſtato come poſſeſſore convenuto al rilaſcio di quel territorio, che da eſſo comprato aveva, avrebbe chiamato in quel giudizio i gl' iſteſſi eredi,

(1) *Fol.* 8. *vol.* 2.
(2) *Fol.* 129. *vol.* 1.

di, e farebbe ftato rifattodi tutto ciò che perdeva.

Dunque fubito che *D. Antonio Verna*, il quale fenza del territorio comprato da *Ghirardi*, che non doveva, nè poteva reftituire, tutto andando a male, colla fola legittima detratta, o reftava coverto nel prezzo delle fue compre, e reftava anche molto per *Balzo*, o vinto da quefto, perdeva non più di duc. 59. 83.; e condannato a perdere anche il territorio comprato da *Ghirardi*, non perdeva più di duc. 492. 33., e ne aveva la ficura evizione, promife duc. *novecento cinquanta*, fu ingannato, o promife fenza caufa, o per quella caufa non vera efpreffa nell' iftrumento, di ripetere il fuo intereffe da *Ghirardi*, e dai compratori de' beni liberi di *D. Pietro di Panno*, la quale il S. C. fe ceffare, fubitochè i lodati in autori vennero a dire, ch' egli fcioperatamente aveva convenuta quella lite, che non poteva mai perdere (1).

Può dubbitare alcuno, che *D. Antonio Verna* per il fuo meglio, e non per il peggio aveffe fatta quella convenzione? E fe dubbitar non può, come poi può dubbitare di adattarvi quelle teorie legali, che la dichiarano nulla, e quella

(1) *Fol.* 52. & 54. *vol.* 2.
(2) *Fol.* 18.

la bella, e savia, ed equa, e giusta sentenza del dottissimo Connano, che piace di ripetere: *Quare si promisi tibi centum, cum nulla esset causa cur promitterem, & plus damni facturus sim in dando, quam tu in accipiendo commodi, quæ tandem erit iniquitas, si non dederim? Sane nulla: sed tu improbe facias si me velis cogere*. La facile promessa di *D. Antonio Verna* con grave suo danno apporta ingiusto utile a quel redentor di lite malveduto, ed odiato dalla legge? Il decreto del S. C. di termine, non impedita l' esecuzione, della convenzione oltre all' esser contrario all' equità naturale, ed alla legge scritta, è contrario alla sentenza del S. C. stesso proferita tra *D. Antonio Verna*, e gli autori laudati, colla quale assoluti questi, furon restate salve ad esso lui le ragioni contro gli eredi di *D. Pietro di Panno*: *Verum eidem D. Antonio Verna sint salva jura pro refectione damnorum, et quanti ejus intersit ex causa evictionis præd. adversus filios, quatenus sint heredes D. Petri de Panno, vel possideant bona ejusdem*.

E può dubbitarsi della loro qualità ereditaria, dichiarata nell' istrumento istesso, cui le loro ragioni cedettero al redentore della loro lite? Dunque dovevano essi stare al fatto del loro padre, e *D. Pasquale di Panno* al fatto loro, ch' eransi detti eredi di quello. Ma il S. C.,

con-

contro la sua sentenza, ciò non solamente non hà ammesso, ordinando l'esecuzione dell'istrumento contro D. *Antonio Verna*; ma dippiù ha fatto, che il redentore della lite, ritenesse anche que' duc. 185., che dalla legittima superavano le retenzioni accordate a D. *Nicolo del Balzo*. Ed è giusto anche questo? Dicanlo gli stessi nostri Avversarj!

In somma eseguendosi la convenzione voluta da D. *Antonio Verna* sulla speranza di migliorare, ne avverrebbe, che dei tanti voluti possessori de' beni della *Gabriele*, chiamati in giudizio, e' solo sarebbe in danno di molto dippiù di quello, che una severissima condanna averebbe portato; e gli attori, che per mancanza di dritto, e di prova niente averebber potuto pretendere, verrebbero a guadagnare molto dippiù di ciò, che per dritto con prova ineluttabile avrebber potuto ottenere. Come eredi del padre alienante verrebbero a revindicare, e riterrebbero anche parte di quella legittima, che la testatrice aveva espressamente data al figlio, e 'l S. C. dichiarò doversi dare ai possessori. E neppur ciò verrebbero ingiustamente a guadagnare i legittimi attori, ma un redentore inviso della di loro lite!

E se queste tutte non sono tra quelle, *ex quibus causis majores 25. annis in integrum restituuntur* (1), sis

(1) *D. lib. IV. tit. VI.*

quall' altra potrà mai essere, per cui il Pretore dopo tante cause espresse da restituire il maggiore, si riserbò nell' editto: *Item si qua alia mihi justa causa esse videbitur, in integrum restituam, quod ejus per leges, plebiscita, senatusconsulta, edicta, decreta Principum licebit* (2); che comentò Ulpiano (3), con cui incominciato avendo, vogliam finire: *Hæc clausula edicto inserta est necessario: multi enim casus evenire potuerunt, qui deferrent restitutionis auxilium, nec singulatim enumerari potuerunt, ut quotiens æquitas restitutionem suggerit, ad hanc clausulam erit descendendum*.

Finalmente il S.C. Maggistrato Supremo, e di grandi facoltà, ed eminenti prerogative fornito, non deve perder di veduta la pubblica economia, e la quiete de' Cittadini. Vede una donnicciuola del volgo, che dopo alienata parte delle sue doti per viver col figlio, facendolo poi erede, li sostituisce. Il figlio erede, de' pochi beni, ne aliena a tenui somme di ducati 20. e 30. ogni volta per alimentare, e sostenere i figli sostituiti. Vengono alle compre, in buona fede, e coll' autorità del Giudice, taluni più per commiserazione di quella povera famiglia, che per voglia di

(2) *L. 1. eodem*.
(3) *L. 26. eodem*.

di far acquisti. Que' figli alimentati dal padre, eredi del padre istesso, come serpe riscaldata nel seno, vengono a morder coloro, che liberati l' avevano dall' indigenza, e dal bisogno. Non bastano essi, e vien per loro un redentor di liti ad inquietare tante oneste famiglie, che han dato il loro danaro; e 'l Maggistrato, e 'l S. C. darà retta a siffatta azione? La prima causa della natura è la conservazione di se, e de' figli, piucchè della dote, della donazione per le nozze, e della restituzione della dote, che per legge è permesso distrarre fedecommessi. Il padre era tenuto ad alimentare i figli, ed i figli eran tenuti ad alimentare il padre, per cui secondo il bisogno fu venduto dal padre, che non si presume malversare il patrimonio de' figli (1). I figli come figli, e come eredi del padre, non debbon venire contro il di lui fatto, ed un redentor di liti non può venire contro il fatto del padre, e de' figli ad inquietare tanta onesta gente.

Di Casa addì 30. Maggio 1797:

Antonio Maria d' Errico.

---

(1) *Tiraquell. in præfat. ad l. si unquam C. de revoc. donat. Mascard. de probat. tom.* 2. *conclus.* 1154. *Menoch. cons.* 145. *n.* 50.